

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore "Cts") e, in quanto compatibile, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita nella Provincia di Brescia l'associazione avente la seguente denominazione "Associazione Bazzini Consort APS", d'ora in avanti denominata "Associazione". In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs 117/2017, l'Ente, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle Statuto. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento di eventuali sedi secondarie sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2

SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Brescia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nel rispetto degli obblighi di legge.

ART. 3

CARATTERI

1. L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro.



L'OPERATORE TRIBUTARIO
Laura Frosinetti



L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

ART. 4

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In particolare, l'Associazione svolge le attività di cui:

- all'art. 5 lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.lsg 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- all'art. 5 lett. i) organizzazione e gestione di attività culturale, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.



L'obiettivo primario è favorire un accesso agevole al mondo della musica e dell'arte da parte dei giovani, allargando l'intervento a persone di ogni età, provenienza, fascia sociale e livello di istruzione, secondo una filosofia che aspira a coinvolgere tutti i cittadini a eventi musicali e artistici.

L'Associazione crede fermamente nel ruolo educativo della formazione musicale e artistica sia dei giovani sia degli adulti, perché la musica sviluppa la conoscenza reciproca di persone di diversa estrazione e intercetta la sfera emozionale e creativa dell'individuo, sviluppando nel tempo fantasia, interessi, condivisione del tempo libero, ricerche individuali, opportunità di studio e lavoro, incontro di diversità. A tale scopo l'Associazione intende elaborare, promuovere e organizzare direttamente, e/o coordinare e gestire con le proprie competenze, anche per conto di terzi, iniziative culturali, di crescita artistica, didattiche, formative, ricerca musicologica.

L'Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge:

- 1) di dar vita a formazioni musicali cameristiche e orchestrali;
- 2) di offrire esperienze di crescita artistica, in particolar modo rivolte a giovani musicisti;
- 3) di intraprendere un'attività di ricerca musicologica finalizzata alla valorizzazione del repertorio sinfonico e cameristico nazionale e locale nel suo rapporto con la cultura europea;
- 4) di promuovere la divulgazione del repertorio sinfonico e cameristico nazionale e locale nel suo rapporto con la cultura europea, sia sul proprio territorio, che in Italia o all'estero;



- 5) di proporre la musica quale occasione di aggregazione e di ritrovo, anche per chi si trova in condizioni di disagio fisico o sociale;
- 6) di promuovere iniziative, eventi e progetti finalizzati all'educazione musicale della cittadinanza, in primo luogo nel proprio territorio;
- 7) di ampliare l'offerta musicale sul territorio.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, sempre in via esemplificativa e non tassativa:

- a) collaborare con diversi enti (musicali, artistici e non) e realtà (istituzionali e non) attivi sul territorio, oltre che in Italia e all'estero;
- b) aderire a confederazioni, enti e organismi che abbiano scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire;
- c) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, italiani ed esteri;
- d) dar vita a progetti in rete con soggetti che svolgono attività simili o complementari in Italia e/o all'estero;
- e) promuovere scambi culturali con associazioni aventi oggetto o finalità analoghe;
- f) dare vita ad iniziative specifiche come esibizioni, laboratori, stages, rassegne, mostre, festival, convegni, dibattiti, corsi, seminari e manifestazioni varie, aventi come oggetto la pratica, la conoscenza e la divulgazione artistica e musicale;
- g) partecipare a gare o concorsi od organizzarli, ai fini del conseguimento dello scopo sociale;
- h) attuare iniziative ricreative correlate allo scopo sociale;
- i) dar vita a una scuola artistico-musicale;



j) curare pubblicazioni ed edizioni critiche;

k) provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento, strumenti musicali e altro materiale di interesse artistico e musicale.

Al fine di raggiungere i propri scopi, l'associazione potrà relazionarsi con altri soggetti ed enti pubblici e/o privati, italiani ed esteri, stipulando convenzioni per organizzare, gestire, promuovere, produrre e realizzare attività culturali, rassegne, festival, in teatri, auditorium, sale in genere, luoghi chiusi o aperti, ovvero prestare la propria opera di consulenza per l'attuazione di quanto sopra da parte di terzi.

Partecipare a bandi locali, nazionali e/o comunitari allo scopo di ottenere contributi.

ART. 5

ATTIVITA' DIVERSE

5.1 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 4, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del D.Dgs. n. 117/2017 e della normativa vigente.

5.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Direttivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita di gadget e di ogni altro tipo di materiale promozionale, ricerca di sponsorizzazioni, vendita di cd di produzioni proprie o in collaborazione con altri così come la pubblicazione di produzioni proprie o in collaborazione con altri su piattaforme web al fine della loro vendita.



ART. 6**PATRIMONIO e RISORSE ECONOMICHE**

1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017) nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- f) attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale (art. 6 Cts).

ART. 7**DURATA**

La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2050.

ART. 8**SOCI: CRITERI DI AMMISSIONE E NUMERO ASSOCIATI**

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze, nei limiti e secondo quanto previsto dall'art. 35 del Cts.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno nei casi previsti dall'art. 10 oltre che nel caso in cui non venga versata la quota associativa. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 9

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alla sua attività.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che entro 15 giorni dalla richiesta deve provvedere ad indicare le modalità indicando in concreto l'ora, alla presenza di che e precisando che non sarà possibile asportare documenti o estrarre copie.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 11

ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo (da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017)

- d) l'Organo di Revisione Legale dei conti (da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017).

Tutti gli Organi statutari sono eletti dall'Assemblea.

ART. 12

ASSEMBLEA DEI SOCI

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (quest'ultima deve aver luogo in data diversa dalla prima) e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Cts, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per



delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, scelti fra i soci e nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili per tre mandati.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:



- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- nominare il Direttore Artistico;
- gestire l'ordinaria amministrazione;
- assumere eventuale personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione;
- conferire mandati a professionisti;
- aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione e tutte le operazioni relative;
- sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti;
- sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- curare permute e alienazioni mobiliari e immobiliari;
- emettere assegni o effettuare prelievi per la gestione dell'ordinaria amministrazione;
- redigere eventuali Regolamenti al fine della gestione dei gruppi musicali, delle sezioni e delle commissioni, compresi i requisiti indispensabili per accedere agli stessi.
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- compilare eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea;
- istituire Comitati o Sezioni per l'approfondimento di determinate tematiche o per la realizzazione di determinati scopi o obiettivi o a scopo consultivo, il cui funzionamento e organizzazione saranno disciplinati da apposito Regolamento approvato dal C.D. Medesimo.

Le cariche di consigliere sono gratuite. Il C.D., in caso di necessità, può nominare tra i soci o gli esterni uno o più addetti con funzioni particolari, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella di addetto stampa o alle pubbliche relazioni, grafico, responsabile del settore tecnico, anche con prestazione retribuita.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.



Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

ART. 14

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E TESORIERE

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione, un Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio nomina un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente ad ogni effetto nel caso di assenza o di impossibilità temporanea all'esercizio delle funzioni del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

ART. 15

DIRETTORE ARTISTICO

Il Consiglio Direttivo affida l'incarico della Direzione Artistica a individuo artisticamente qualificato, sia esso socio o meno. Al Direttore Artistico spettano la direzione, la programmazione e la gestione degli aspetti artistici delle attività dell'Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo relativamente agli aspetti economico organizzativi delle proposte artistiche. L'incarico di Direttore Artistico può essere revocato dal Consiglio Direttivo e in ogni caso resta vincolato al mandato del Consiglio Direttivo che l'ha nominato.

ART. 16



ORGANO DI CONTROLLO

1) Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1 art. 31 del Cts, la revisione legale dei conti qualora non sia nominato un soggetto incaricato della revisione o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito.

3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

REVISIONE LEGALE DEI CONTI



Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'art. 13 co. 6 del Cts.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibili, dal Codice Civile.



Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'art. 13 co. 6 del Cts.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibili, dal Codice Civile.

